

Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18.

Art. 1
(Ambito di intervento e finalità)

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).

2. Le presenti disposizioni in particolare provvedono a:

- Fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- Fissare le modalità per il corretto esercizio degli impianti termici, con particolare riguardo alla manutenzione e al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici;
- Fissare i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici;
- Fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
- Definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili degli impianti termici, nonché le loro competenze e responsabilità;
- Definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
- Definire i valori massimi della temperatura ambiente da rispettare nell'esercizio degli impianti;
- Definire i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, nonché le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
- Stabilire le modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici;
- Definire i criteri che le autorità competenti devono seguire, al fine di assicurare l'applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici;
- Definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati.

Art. 2

(Termini e definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A (Termini e definizioni).
2. Per tutto quanto non previsto nell'Allegato A si rimanda alle norme UNI e CEI vigenti in materia.

Art. 3

(Esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. Gli impianti termici sono mantenuti in esercizio e sottoposti alle operazioni di controllo e manutenzione, ai controlli di efficienza energetica e alle ispezioni, secondo le prescrizioni della normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

(Autorità competenti)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento le autorità competenti, come individuate con la l.r. 18/2015, realizzano, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al corretto esercizio degli impianti termici, e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
2. Le autorità competenti possono avvalersi, per l'attuazione delle previsioni del presente regolamento, di organismi esterni di specifica competenza tecnica, in possesso dei requisiti di cui alle presenti disposizioni.

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio regionale, come definiti al punto 35 dell'Allegato A.
2. Gli *impianti termici non attivi* come definiti al punto 38 dell'Allegato A, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
3. La disattivazione di un impianto termico deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di

combustibile al generatore di calore.

4. L'eventuale disattivazione dell'impianto termico deve essere comunicata entro trenta giorni, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.
5. Il Responsabile dell'impianto indica sul libretto di impianto la disattivazione dell'impianto termico, riportando altresì la data ed il motivo della disattivazione.

Art. 6
(Codifica degli impianti termici)

1. La codifica degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice detto "*codice impianto*", come definito al punto 13 dell'Allegato A.
2. Il codice impianto identifica l'impianto termico cui è associato; nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice impianto è unico e viene generato e rilasciato dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno.
3. Il codice impianto deve essere univoco per tutta la Regione Abruzzo, pertanto ai fini della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici, deve recare i dati distintivi dell'autorità competente che ha rilasciato il codice.
4. Il codice impianto identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio ed è legato all'unità immobiliare servita.
5. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice impianto non deve essere sostituito.
6. Il codice impianto deve essere riportato sul libretto di impianto per la climatizzazione, sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e sulla documentazione da trasmettere all'Autorità Competente per la *certificazione dell'impianto termico* di cui all'articolo 18.
7. Il codice impianto deve essere obbligatoriamente riportato in tutte le comunicazioni da trasmettere all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno; l'assenza del codice impianto, nei dati trasmessi ai fini della certificazione dell'impianto termico, configura la non validità della certificazione stessa, per causa imputabile al manutentore.

Art. 7
(Valori massimi della temperatura ambiente)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media

ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo le metodologie previste dalla norma UNI 8364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 8

(Limiti di esercizio degli impianti termici)

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nell'articolo 7.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore sei giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
 - b) Zona B: ore otto giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
 - c) Zona C: ore dieci giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
 - d) Zona D: ore dodici giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
 - e) Zona E: ore quattordici giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il

- funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle ventiquattro ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16\text{ °C} + 2\text{ °C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 2;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle ventiquattro ore;
 - g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle ventiquattro ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
 - c) il Codice Impianto assegnato dall'Autorità competente.

Art. 9

(Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 8, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di

attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 10

(Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

1. Le autorità competenti, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 17, effettuano i controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) ed irrogano le sanzioni di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. 102/2014.
2. Le autorità competenti stabiliscono le tariffe da porre a carico degli utenti per le verifiche di cui al comma 1.

Art. 11

(Requisiti dei soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici)

1. L'esercizio dell'impianto termico, come definito al punto 29 dell'Allegato A, è affidato al responsabile dell'impianto, così come definito al punto 66 dell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo, detto Terzo Responsabile, come definito al punto 83 dell'Allegato A.
2. La delega al Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
3. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo Responsabile.
4. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore od un Terzo Responsabile, i proprietari (condomini), responsabili in solido dell'impianto termico, ai fini della certificazione energetica dell'impianto termico, devono comunicare alla ditta manuttrice o al Terzo Responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
5. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega prevista al comma 1 non

può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto termico. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo Responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo Responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

6. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo Responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del Terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta, contestualmente alla delega.

7. Il Terzo Responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al Delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l'insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo Responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo Responsabile decade automaticamente.

8. Il Terzo Responsabile informa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'Autorità competente ovvero l'Organismo incaricato:

- a) della delega ricevuta, entro quindici giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro quindici giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 5, entro quindici giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

9. Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente.

10. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo Responsabile con

scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

11. Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo Responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno in via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
12. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte mentre può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), per le sole attività di manutenzione. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega. Gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, tra cui la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica ed il versamento del relativo onere, ai fini della certificazione dell'impianto termico di cui all'articolo 18, non possono essere delegati e restano competenza del Terzo Responsabile.
13. Il ruolo di Terzo Responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in RTI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia".
14. Il Terzo Responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, in caso di impianti alimentati a gas, alla lettera e), dell'articolo 1, comma 2, del d.m. sviluppo economico 37/2008.
15. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nelle categorie

OG 11 (impianti tecnologici) oppure OS 28.

16. Il Responsabile di impianto è inoltre tenuto a:
- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa vigente;
 - b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
 - c) porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo.

Art. 12

(Obblighi specifici degli amministratori di condominio)

1. L'Amministratore di condominio è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
2. Le comunicazioni relative alla nomina, dimissioni e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse, a cura dell'Amministratore, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, in via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio non assuma il ruolo di Responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo Responsabile.
3. Le mancate o ritardate comunicazioni all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione così come previsto all'articolo 22.
4. Qualora il contratto di Amministratore di condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

Art. 13

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

1. Il Responsabile dell'impianto come individuato al punto 66 dell'Allegato A, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa

vigente.

2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del d.m. sviluppo economico 37/2008.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica conforme ai modelli approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/2015, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
4. In caso di manutenzione su impianti di climatizzazione che utilizzano gas fluorurati, l'impresa ed il personale addetto devono possedere i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra), ed in particolare devono essere iscritti al registro di cui all'articolo 13 del d.p.r. 43/2012, oltre ad essere dotati delle pertinenti certificazioni previste dallo stesso decreto.
5. La manutenzione degli impianti termici deve essere eseguita con le periodicità previste dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 18/2015.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del d.m. sviluppo economico 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono dichiarare in forma scritta e consegnare al Responsabile dell'impianto:
 - a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b. la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al comma 4.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, ed in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 18/2015, le ditte di installazione e le imprese di manutenzione, elaborano istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione degli impianti termici, sulla base delle indicazioni di buona tecnica fornite dai costruttori dei componenti degli apparecchi nonché dalle norme UNI. Le eventuali deroghe alle indicazioni dei costruttori e delle norme, quando queste ultime non sono prescrittive, devono essere motivate dal punto di vista tecnico ed economico.
8. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto" come individuato al punto 43 dell'Allegato A.
9. Il libretto di impianto deve essere redatto a cura della ditta di installazione, nel caso di nuovi

impianti o di prima accensione; in caso di impianti esistenti deve essere redatto a cura del manutentore.

10. In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
11. Inoltre, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - b) autorizzazioni amministrative quali certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL/INAIL, ove obbligatori;
 - c) dichiarazione di conformità prevista dal d.m. sviluppo economico 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), ove obbligatori;
 - d) i rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica conformi ai modelli approvati dalla Regione Abruzzo secondo la tipologia di apparecchio;
 - e) Codice Impianto ottenuto a seguito della procedura di codifica di cui all'articolo 6.
12. Il Responsabile dell'impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto termico è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22.
13. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla richiesta del codice impianto e alla compilazione del libretto di impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.
14. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di

loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

Art. 14

(Impianti termici alimentati da biomassa legnosa)

1. Le attività di controllo, manutenzione, nonché i controlli di efficienza energetica dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del d.m. sviluppo economico 37/2008.
2. Le attività di manutenzione devono essere eseguite con le medesime periodicità indicate al comma 5 dell'articolo 13, tenendo in particolare riguardo la norma UNI 10683 ed i suoi successivi aggiornamenti.
3. Fino all'emanazione di una norma tecnica da parte dell'UNI – Ente Nazionale di normazione, non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.
4. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti del "Libretto di impianto". In caso di cambiamento del Responsabile dell'impianto, a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
5. Al termine dell'attività di controllo e manutenzione, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli approvati con la Delibera di Giunta Regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 18/2015.
6. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a cinque anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti.

Art. 15

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, per gli impianti termici di cui all'Allegato A, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A punto 74;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) l'esecuzione della prova di combustione, secondo le modalità stabilite dalla norma UNI 10389.
2. I controlli di efficienza energetica devono sempre essere realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore; mentre i successivi controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:
- a. per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
 - b. per gli impianti termici di potenza al focolare uguale o superiore 35 kW, entro il secondo anno dalla data di prima installazione o prima accensione e successivamente entro un anno dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
 - c. per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro il quarto anno dalla data di prima installazione o prima messa in servizio, e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.
3. Inoltre i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico devono essere ripetuti nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.
4. Al termine delle operazioni per l'esecuzione del controllo di efficienza energetica, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica, conforme al modello approvato dalla Regione Abruzzo. Una copia del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 13, comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo Responsabile per un periodo non inferiore a cinque anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti.
5. Le operazioni di controllo di efficienza energetica devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione e taratura secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni dodici mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. I dati relativi alle tarature degli

strumenti devono essere resi disponibili all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno su semplice richiesta dello stesso. Va altresì revisionata e tarata, secondo le specifiche norme tecniche ed istruzioni del fabbricante, tutta la strumentazione utilizzata per le misurazioni.

6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro centottanta giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.

Art. 16

(Requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici)

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B (Limiti di rendimento dei generatori di calore).
2. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo siano stati rilevati valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
3. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 17

(Ispezioni sugli impianti termici)

1. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno, da questa incaricato, in conformità a

quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), effettuata, con cadenza almeno biennale e con onere a carico del responsabile dell'impianto, le ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.

2. Le attività di ispezione comprendono:
 - a) verifica della documentazione tecnico amministrativa in dotazione all'impianto termico;
 - b) le verifiche previste dalla norma UNI 10389 e successivi aggiornamenti, finalizzata al controllo della corretta combustione del generatore;
 - c) la verifica degli elementi tecnici dell'impianto quali lo stato delle coibentazioni, lo stato dei dispositivi di regolazione e controllo, il sistema di ventilazione ed aerazione del locale di installazione, l'idoneità del locale di installazione e quant'altro attinente alle finalità del presente regolamento.
3. L'ispezione dei generatori di calore comprende anche una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
4. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5 per cento degli impianti censiti e attivi nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni degli impianti termici trasmesse.
5. Le ispezioni sono a titolo non oneroso quando sono eseguite dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno su impianti termici correttamente certificati secondo le modalità riportate all'articolo 18.
6. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica nei modi ed entro i termini stabiliti o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;

- c) gli impianti, di cui all'articolo 15, comma 6, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B;
 - d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, ogni quattro anni.
7. I risultati delle ispezioni svolte dall'Autorità competente ovvero dall'Organismo esterno devono essere riportati sull'apposito Rapporto di Prova, sul libretto di impianto e registrati nel catasto impianti termici, a cura dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno. I rendimenti degli impianti termici, rilevati durante le ispezioni, devono rispettare i limiti previsti nell'Allegato B.
 8. Nel caso in cui l'impianto ispezionato presenti delle anomalie, l'autorità competente, anche per mezzo dell'ispettore, procede a diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate e a ripristinare le normali condizioni di funzionamento dell'impianto termico, ivi compresa la dotazione di tutta la documentazione prescritta dalle norme vigenti.
 9. L'impianto che presenta anomalie in sede di ispezione, laddove non diversamente indicato dalle norme vigenti o dal presente regolamento, non può essere messo in esercizio.
 10. Il Responsabile dell'impianto, entro i termini indicati, deve inviare una dichiarazione di avvenuto adeguamento e di ripristino delle condizioni di legge.
 11. Decorsi i termini di cui sopra, qualora il responsabile non abbia trasmesso la dichiarazione di avvenuto adeguamento, l'Autorità competente, dispone di effettuare una ulteriore ispezione, con onere a carico del Responsabile dell'impianto, ed in caso di persistenza delle anomalie rilevate, ad irrogare le sanzioni previste per il caso specifico secondo quanto riportato all'articolo 22.
 12. Le imprese di distribuzione di gas naturale ed in generale i fornitori di energia per gli impianti termici, sospendono la fornitura di combustibile o di energia agli impianti, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 4, quando il Responsabile non provveda all'adeguamento delle anomalie riscontrate, secondo quanto riportato al comma 11, o in seguito al documentato rifiuto del Responsabile dell'impianto a consentire le ispezioni di cui al presente regolamento.

13. L'onere dell'ispezione è a carico del soggetto Responsabile dell'impianto all'atto dell'ispezione stessa. In caso di immobili non occupati l'onere ricade in capo al proprietario dell'immobile.
14. Nel caso in cui vi siano, cambiamenti del Responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il Responsabile uscente deve informare il subentrante sullo stato dell'impianto in relazione agli obblighi ed adempimenti, anche non prescrittivi, legati all'esercizio ed alle ispezioni dell'impianto stesso. In ogni caso il proprietario dell'impianto termico è responsabile in solido, per gli oneri relativi alle ispezioni di cui all'articolo 17, salvo che non abbia informato per iscritto il subentrante.

Art. 18

(Certificazione dell'impianto termico)

1. Le autorità competenti, con proprio provvedimento stabiliscono i termini e le modalità per l'effettuazione della certificazione di cui al punto 11 dell'Allegato A.
2. La certificazione dell'impianto termico è redatta su modello conforme al rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/2015.
3. La trasmissione della certificazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica alle Autorità competenti ovvero agli Organismi esterni, secondo le modalità dalle stesse stabilite, dalla ditta, incaricata dal Responsabile dell'impianto, che ha eseguito il controllo di efficienza energetica.
4. L'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può accettare certificazioni cartacee, in casi del tutto eccezionali e limitati.
5. La trasmissione da parte della ditta manutentrice delle certificazioni eseguite e redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo, e comunque entro i termini stabiliti dalle autorità competenti.
6. La mancata trasmissione della certificazione da parte delle imprese di manutenzione nei termini e tempi previsti nei commi precedenti è soggetta alle sanzioni previste all'articolo 22.
7. È facoltà dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle certificazioni. Nell'ambito di tali controlli l'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può richiedere al Manutentore la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica trasmessi telematicamente. È fatto obbligo al Manutentore consegnare detta documentazione nei termini e con le modalità indicate dall'autorità competente.

8. La certificazione dell'impianto termico è valida per una durata coincidente con la periodicità di effettuazione del controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 3, a partire dalla data di effettuazione della certificazione stessa e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese di riferimento.
9. La validità della certificazione dell'impianto termico è subordinata alla corresponsione dell'onere all'Autorità competente. I rapporti privi del versamento degli oneri per la certificazione dell'impianto termico, non sono ritenuti validi. Sui modelli utilizzati per la certificazione dell'impianto termico deve essere sempre riportato il relativo codice impianto, nonché tutti i dati previsti per la corretta e completa compilazione del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica approvato dalla Regione Abruzzo.
10. Nel caso in cui la certificazione risulti non valida per cause imputabili all'impresa di manutenzione incaricata dal Responsabile dell'impianto per gli adempimenti di cui al presente articolo, il pagamento dell'onere dell'ispezione è a carico dell'impresa.
11. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso il libretto di impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo di efficienza energetica del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.
12. I modelli devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione.
13. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno esclusivamente per via telematica unitamente all'avvenuto pagamento del relativo onere economico ai fini della certificazione dell'impianto termico.
14. Per gli impianti termici soggetti alle disposizioni del presente regolamento, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Art. 19

(Criteri per l'individuazione del contributo e per la copertura dei costi)

1. Per garantire la copertura dei costi afferenti agli adempimenti di controllo posti a carico delle Autorità competenti dal presente regolamento, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo all'autorità competente stessa.
2. Le Autorità competenti fissano con proprio provvedimento, l'entità del contributo per le ispezioni onerose degli impianti termici nonché le modalità per il suo versamento. La

determinazione del contributo deve avvenire, sulla base delle norme vigenti in materia, con criteri di efficienza e di economicità per i cittadini, tenendo conto delle finalità del contributo stesso, necessario alla copertura dei costi per l'esecuzione e la gestione degli esiti delle ispezioni, provvedendo a differenziare l'importo sulla base della fascia di potenza e della tipologia degli impianti termici.

3. Le Autorità competenti fissano con proprio provvedimento, l'entità del contributo per la certificazione dell'impianto termico nonché le modalità per il suo versamento. La determinazione del contributo deve avvenire, sulla base delle norme vigenti in materia, con criteri di efficienza e di economicità per i cittadini, tenendo conto delle finalità del contributo stesso, necessario alla copertura dei costi per la gestione delle certificazioni e di tutte le attività a queste connesse, l'esecuzione degli accertamenti documentali, delle ispezioni a campione e delle attività connesse, provvedendo a differenziare l'importo sulla base della fascia di potenza e della tipologia degli impianti termici.
4. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della certificazione dell'impianto termico, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare in caso di generatori di calore a fiamma o alla somma delle potenze utili per gli altri sistemi di generazione.
5. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.
6. Nella definizione delle tariffe da applicare ai controlli di cui all'articolo 10, le Autorità competenti ottimizzano i costi coordinando le ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 18 con i controlli e le peculiarità dei controlli di cui al medesimo articolo 10.

Art. 20

(Requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici)

1. Per "Organismo Esterno", ai fini del presente regolamento, si intende un soggetto individuato dall'Autorità competente cui affidare il servizio di verifica impianti termici, come definito al punto 52 dell'Allegato A.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'Organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e

- installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'Organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
 4. L'Organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
 5. L'Organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
 6. L'Organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
 7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i requisiti seguenti:
 - a. Una formazione professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, del d.m. sviluppo economico 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b. la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c. la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
 8. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti ovvero dall'Organismo esterno presso cui hanno prestato la loro opera.
 9. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
 10. Se l'Organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
 11. Il personale dell'Organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
 12. L'Autorità competente, dopo eventuale riqualificazione professionale, può incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici a personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle Amministrazioni pubbliche, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

Art. 21

(Modalità di trasmissione dei dati da parte delle società di distribuzione di energia e combustibili per impianti termici)

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento, le Autorità competenti richiedono alle aziende di distribuzione dell'energia, ai gestori delle reti di teleriscaldamento ed ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, che sono tenuti a provvedere entro novanta giorni, i dati inerenti l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. I dati devono essere trasmessi per via telematica in uno dei seguenti formati: csv, txt, xls, xml.
2. Le Autorità competenti indicano nella richiesta i dati che i soggetti di cui al comma 1 devono trasmettere. Tali dati in ogni caso devono essere comprensivi dell'ubicazione dell'impianto, dei dati anagrafici degli utenti serviti, dei dati di domiciliazione fiscale, del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore, della destinazione d'uso dell'impianto, della potenzialità ed ogni altro dato riferito a tutti gli impianti di utenza sul territorio. Negli elenchi devono essere comprese anche le utenze per le quali non è espressamente dichiarato che la destinazione d'uso sia per riscaldamento degli ambienti.
3. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'autorità competente o del presente regolamento, entro i termini fissati, rende i soggetti indicati al comma 1, passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 22.

Art. 22

(Sanzioni a carico dei soggetti obbligati)

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico o al Terzo eventualmente delegato.
2. L'inosservanza degli obblighi inerenti la corretta compilazione e tenuta del libretto di impianto come definito al punto 43 dell'Allegato A comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 20,00 a euro 60,00 a carico dei seguenti soggetti:
 - a. Installatore, nel caso di nuova installazione e prima accensione del generatore di calore;
 - b. Manutentore, nel caso di mancata o errata compilazione del libretto in occasione di interventi tecnici di controllo o di manutenzione o di certificazione dell'impianto termico;

- c. Responsabile dell'Esercizio e Manutenzione, nel caso di assenza del Libretto di impianto o di presenza di Libretto di impianto non conforme ai modelli vigenti.
3. L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta installatrice o della ditta manutentrice a seconda dei casi, da euro 100,00 a euro 600,00.
 4. L'inosservanza degli obblighi inerenti le comunicazioni di disattivazione e riattivazione dell'impianto di cui all'articolo 5, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Responsabile dell'impianto, da euro 60,00 a euro 150,00.
 5. L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione della nomina di Terzo Responsabile ai sensi dell'articolo 11, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Terzo Responsabile, da euro 100,00 a euro 600,00.
 6. L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 12, nei termini e con le modalità in esso previste, all'Autorità competente ovvero all'Organismo esterno, incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
 7. I proprietari (condomini) che non ottemperano alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 100,00.
 8. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della certificazione energetica dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della ditta di manutenzione, pari ad euro 100,00 per ciascun mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati fermo restando che la trasmissione oltre il termine ultimo fissato dall'Autorità competente rende la certificazione non valida.
 9. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme alle indicazioni dell'Autorità competente o del presente regolamento, entro i termini fissati, comporta l'applicazione, a carico dei soggetti individuato all'articolo 21, comma 1, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
 10. Il Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 600,00.
 11. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 200,00 e non superiore a euro 1.200,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti

disciplinari conseguenti.

12. L'Autorità competente provvede ad irrogare ed incamerare le sanzioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., in seguito ai controlli di cui all'articolo 10. I proventi delle sanzioni devono essere destinati alle attività afferenti le ispezioni degli impianti termici.
13. Le Autorità competenti applicano il minimo della sanzione, raddoppiando gli importi in caso di recidiva, fino al massimo previsto.
14. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.
15. Oltre alle sanzioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità competente che accerta una o più violazioni da parte delle ditte di manutenzione provvede a segnalare le violazioni alla competente CCIAA.

Art. 23

(Rapporti con la Regione)

1. Le Autorità competenti, anche per mezzo degli Organismi esterni, predispongono la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate, prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I dati e le elaborazioni della Relazione Biennale vengono messi a disposizione della Regione Abruzzo dalle Autorità competenti ovvero dagli Organismi esterni.

Art. 24

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le autorità competenti conformano i propri regolamenti alle presenti disposizioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato A Termini e definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le definizioni di seguito riportate.

A**1. "Accertamento":**

è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che ne rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; l'accertamento documentale dei dati contenuti nei Rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica trasmessi ai fini della certificazione dell'impianto termico è condotto anche con il supporto di mezzi informatici.

2. "Apparecchio di riscaldamento localizzato":

generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.

3. "Apparecchio fisso":

generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

4. "Autorità competente":

soggetto istituzionale a cui Regione Abruzzo demanda i compiti connessi ai controlli di cui all'art. 31 comma 3 della Legge 10/1991, consistenti nelle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ed attività connesse.

B**5. "Biomassa legnosa":**

i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

C**6. "Caminetto aperto":**

focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

7. "Caminetto chiuso":

focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.



8. "Catasto degli Impianti Termici":

Catasto realizzato e gestito dalle Autorità competenti, ovvero dagli Organismi esterni ove incaricati, per le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici.

9. "Categoria di edificio":

la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..

10. "Certificazione energetica dell'edificio":

è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati, per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio. Da non confondere con la certificazione dell'impianto termico.

11. "Certificazione dell'impianto termico":

è il procedimento consistente nella trasmissione all'autorità competente, o all'organismo esterno eventualmente incaricato, del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica, redatto in occasione del controllo di efficienza energetica dell'impianto termico, corredato dai contributi economici, per la copertura dei costi del servizio.

12. "Climatizzazione invernale" o "estiva":

l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

13. "Codice Impianto":

il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico.

14. "Cogenerazione":

produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.



15. "Collaudo di un impianto termico":

la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti.

16. "Combustione":

processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici.

17. "Conduttore di impianti termici":

il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell'esercizio dell'impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalle autorità preposte.

18. "Conduzione di impianto termico":

il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l'impianto; al fine di utilizzare l'energia termica prodotta convogliandola nella quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort.

19. "Contabilizzazione del calore":

la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

20. "Contratto servizio energia":

un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4, dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.



21. "Contributo per la certificazione dell'impianto termico":

importo da versare, a carico del responsabile dell'impianto, a corredo del rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico.

22. "Contributo per le ispezioni onerose":

importo da versare, a carico del responsabile dell'impianto, per l'esecuzione delle ispezioni onerose degli impianti termici.

23. "Controllo":

verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni.

D**24. "Diagnosi energetica":**

elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

E**25. "Edificio":**

è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

26. "Edificio adibito ad uso pubblico"

è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.



27. "Edificio di nuova costruzione":

un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.

28. "Edificio di proprietà pubblica":

è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

29. "Esercizio dell'impianto termico" o "esercizio":

si intendono tutte le attività finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto termico, quali la conduzione, la manutenzione e il controllo, nonché altre operazioni per specifici componenti d'impianto, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente.

Giunta Regionale dell'Abruzzo

F

30. "Fabbricato":

sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno.

31. "Fluido termovettore":

fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.

32. "Fonti energetiche rinnovabili":

sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28.

G

33. "Generatore di calore":

il generatore di energia termica di qualsiasi tipo che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.

29



34. "Gradi giorno di una località":

è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

I

35. "Impianto termico":

l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici, e pertanto non soggetti al presente dispositivo:

- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari monofamiliari ad uso residenziale, secondo la definizione di cui al successivo punto 88 (*Unità immobiliare ad uso residenziale e assimilata*);
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

36. "Impianto termico centralizzato":

un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

37. "Impianto termico di nuova installazione":

un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

38. "Impianto termico non attivo":

un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore

del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare. Sono impianti non attivi anche gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare.

39. "Impianto termico individuale":

un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

40. "Involucro di un edificio":

elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno.

41. "Ispettore":

la persona fisica competente per l'effettuazione di ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come dipendente o incaricato da parte di un organismo estero. L'autorità competente può stabilire che l'ispettore sia individuato come agente accertatore per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

42. "Ispezione degli impianti termici" o "ispezione":

il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale *in situ*, svolti da ispettori qualificati, come individuati al punto precedente, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici.

L

43. "Libretto di impianto per la climatizzazione" o "libretto di impianto":

Documento recante tutti i dati caratteristici degli impianti di cui l'unità immobiliare è dotata, nonché le registrazioni delle manutenzioni e l'effettuazione dei controlli di efficienza energetica delle ispezioni e dei consumi, conforme al modello approvato con DGR ai sensi dell'art. 5 della LR 18/2015.

44. "Locale tecnico":

ambiente utilizzato per l'allocatione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato.



M.

45. "Macchina frigorifera":

nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

46. "Manutenzione":

insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti.

47. "Manutenzione ordinaria dell'impianto termico":

le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica.

48. "Manutenzione straordinaria dell'impianto termico":

gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.

49. "Miglioramento dell'efficienza energetica":

un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.

N

50. "Norma tecnica europea":

norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico.



O

51. "Occupante":

chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di una unità immobiliare e dei relativi impianti tecnologici, ivi compresi gli impianti termici.

52. "Organismo esterno":

organismo di specifica competenza tecnica, in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento, eventualmente incaricato dall'Autorità competente ad eseguire tutte le attività afferenti il controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 10/1991, nonché le attività a queste afferenti e delegabili per legge, quali:

- implementazione e gestione del Catasto degli Impianti Termici;
- accertamenti documentali;
- svolgimento ispezioni su edifici ed impianti.

P

53. "Periodo di riscaldamento":

il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.

54. "Pompa di calore":

è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

55. "Potenza termica al focolare di un generatore di calore" o "Portata termica":

il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

56. "Potenza termica convenzionale di un generatore di calore":

la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.

57. "Potenza termica utile di un generatore di calore":

la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.



58. "Potenza termica utile nominale":

potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore, di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento.

59. "Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari":

la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze (quali palestre, scuole, alberghi, uffici, ospedali, ecc.) a uso privato e/o pubblico.

60. "Proprietario dell'impianto termico":

chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico.

R

61. "Rapporto di controllo tecnico e di efficienza energetica":

è il rapporto che, l'incaricato per le operazioni di controllo e manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica, rilascia al termine delle operazioni al responsabile dell'impianto e reca gli esiti dei controlli effettuati ai fini della manutenzione ordinaria dell'impianto e del controllo di efficienza energetica.

62. "Rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale di un generatore di calore":

il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

63. "Rendimento di produzione medio stagionale":

è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

64. "Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico":

è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di

tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.

65. "Rendimento termico utile di un generatore di calore":

il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

66. "Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" o "responsabile dell'impianto":

- a) il proprietario, in tutto o in parte, dell'immobile al cui servizio è posto l'impianto;
- b) nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante o al titolare della ditta individuale.
- c) nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico, alla certificazione ed alle ispezioni previste.
- d) in caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, gli occupanti (il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate) di ciascuna porzione immobiliare mantengono in solido il ruolo di responsabile dell'impianto termico.

67. "Riqualificazione energetica di un edificio":

un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate al punto 69 (Ristrutturazione importante di un edificio) del presente allegato.

68. "Ristrutturazione di un impianto termico":

un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.



69. "Ristrutturazione importante di un edificio":

un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

S

70. "Scaldacqua unifamiliare":

l'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una singola unità immobiliare monofamiliare.

71. "Servizi energetici degli edifici":

a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) *produzione di acqua calda sanitaria*: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) *illuminazione*: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni o per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio.

72. "Sistema di climatizzazione estiva" o "impianto di condizionamento d'aria":

complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata.

73. "Sostituzione di un generatore di calore":

la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari o inferiore alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%.

74. "Sottosistema di generazione":

apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla combustione;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.

75. "Stufa":

l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

76. "Superficie utile":

è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.

T

77. "Teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":

distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.

78. "Temperatura dell'aria in un ambiente":

la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.

79. "Termocamino":

un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.



80. "Termocucina":

una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

81. "Termoregolazione":

il sistema che permette il controllo ed il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

82. "Termostufa":

un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.

83. "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico":

persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale, nonché alla certificazione dell'impianto termico.

84. "Trasmittanza termica":

flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.

U

85. "Unità cogenerativa":

unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

86. "Unità di micro-cogenerazione":

unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;



87. "Unità immobiliare":

porzione di un edificio progettata o modificata per essere usata separatamente ed indipendentemente dal resto dell'edificio.

88. "Unità immobiliare ad uso residenziale e assimilati":

unità immobiliare, a sé stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato). Si considerano residenziali le unità immobiliari di cui alla categoria E1 di cui all'art. 3 del DPR 412/1993 e ss.mm.ii., con esclusione di collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché edifici adibiti ad albergo, pensione, affittacamere e attività similari.

V

89. "Valori nominali delle potenze e dei rendimenti":

i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.



Allegato B Limiti di rendimento dei generatori di calore

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	Prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<p>$\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW. Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.</p>		

Giunta Regionale
dell'Abruzzo